

Informazione Regolamentata n. 1967-1-2017

Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2017 12:49:22

**MTA** 

Societa' : doBank SpA

Identificativo : 92006

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : DOBANKNSS01 - Nicoletta Marino

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Luglio 2017 12:49:22

Data/Ora Inizio : 19 Luglio 2017 12:49:22

Diffusione presunta

Oggetto : ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE

AVIO

# Testo del comunicato

Vedi allegato.

# Estratto del Patto Parasociale

# ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio1998 (il "TUF")

e degli articoli 129 e 130 del Regolamento di cui

alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

#### PREMESSO CHE

- a) Siena Holdco S.à r.l. e Verona Holdco S.à r.l. detengono, ciascuna per il 50%, complessive n. 288.830.926 azioni di Avio S.à r.l. ("**Avio**");
- b) Avio detiene il 50,1% del capitale sociale di doBank S.p.A. (ovvero il 54,44% del capitale sociale in caso di mancato integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* da parte dei coordinatori del collocamento istituzionale nell'ambito della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.). Pertanto, Avio esercita il controllo di diritto di doBank S.p.A. ai sensi dell'articolo 93 del TUF
- c) le azioni ordinarie di doBank S.p.A. sono oggetto di negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 14 luglio 2017;
- d) in data 4 dicembre 2015 è stato sottoscritto un patto parasociale, successivamente modificato in data 17 marzo 2016 e in data 18 luglio 2017 (il "Patto") tra Avio, Siena Holdco S.à r.l. ("Siena") e Verona Holdco S.à r.l. ("Verona" e, congiuntamente con Siena, gli "Azionisti") avente ad oggetto le modalità di nomina di alcuni amministratori di Avio e di approvazione di determinate delibere da parte dell'assemblea di Avio e delle società dalla stessa controllate nonché limitazioni al trasferimento delle azioni conferite nel Patto;
- e) il Patto reca alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF;

#### SI COMUNICA

ai sensi del Regolamento Emittenti, quanto segue.

#### 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto.

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Avio, con sede legale in Lussemburgo, 2-4 rue Beck, L-122, codice fiscale 97754310155 e partita IVA LU28038434, iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B195157.

# 2. Strumenti finanziari oggetto del Patto e relativa percentuale rispetto al capitale sociale.

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da n. 288.830.926 azioni di Avio, pari al 100% del capitale sociale di Avio.

# 3. Soggetti aderenti al Patto e sua composizione.

I soggetti aderenti al Patto sono Avio, Siena e Verona, le quali detengono le partecipazioni azionarie elencate nella seguente tabella, che vengono apportate al Patto:

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO	NUMERO DI AZIONI DI AVIO CONFERITE NEL PATTO	% PATTO	% DEL CAPITALE SOCIALE DI AVIO
Avio S.à r.l.	-	-	-
Siena Holdco S.à r.l.	144.415.463	50%	50%
Verona Holdco S.à r.l.	144.415.463	50%	50%
TOTALE	288.830.926	100%	100%

#### 4. Contenuto del Patto

Il Patto ha ad oggetto (a) la nomina di un amministratore di classe A da parte di ciascun Azionista che detenga almeno il 50% del capitale sociale di Avio e la nomina, di comune accordo tra gli Azionisti, di almeno due amministratori di classe B residenti in Lussemburgo, (b) l'impegno degli Azionisti a fare sì che non siano approvate talune delibere aventi ad oggetto "materie riservate" dall'assemblea di Avio (quali decisioni strategiche relative al *business*, acquisizioni e cessioni, struttura societaria e finanziamenti) senza il preventivo consenso scritto di entrambi gli Azionisti, e (c) l'impegno degli Azionisti a non trasferire (se non a società collegate, in tal caso trasferendo tutte le azioni detenute e non parte di esse) le azioni di Avio dagli stessi detenute senza il preventivo consenso scritto di entrambi gli Azionisti. Con riferimento all'impegno di cui alla lettera (b), in caso di disaccordo tra gli Azionisti in merito alle delibere aventi ad oggetto "materie riservate", gli stessi saranno tenuti a cercare in buona fede di raggiungere un accordo entro 90 giorni. Ove tale accordo non sia raggiunto, ciascun Azionista potrà richiedere, tramite comunicazione ad Avio, la distribuzione dei beni di Avio agli Azionisti e la liquidazione di Avio.

# 5. Tipo di Patto tra quelli previsti dall'articolo 122 del TUF.

Il Patto rientra fra i patti aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto di cui all'articolo 122, comma 1, del TUF, tra i patti di preventiva consultazione di cui all'articolo 122, comma 5, lettera a) del TUF e tra i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 122, comma 5, lettera b), del TUF lett. a), del TUF.

#### 6. Durata, rinnovo ed efficacia del Patto.

Il Patto ha durata indeterminata e cesserà di avere effetto al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (a) la conclusione di un accordo scritto risolutivo tra i soci di Avio; (ii) il momento in cui tutte le azioni di Avio saranno detenute da un unico Azionista; e (iii) l'adozione di una delibera che determini la liquidazione di Avio.

# 7. Eventuale soggetto che possa esercitare il controllo sulla società.

Nessuno degli Aderenti al Patto esercita il controllo su Avio ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

### 8. Deposito del Patto presso l'ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto sarà depositato nei termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona.

# 9. Legge applicabile

Il Patto è regolato dalla legge lussemburghese.

#### 10. Sito internet

Le informazioni essenziali di cui all'articolo 130 del Regolamento Emittenti sono riportate nel sito internet www.dobank.com.

Fine Comunicato n.1967-1	
--------------------------	--

Numero di Pagine: 4